



Allegato A

alla deliberazione
n. 14 del 22.7.2

PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTI DI MERCI PER CONTO TERZI



INDICE

ART. 1 – Oggetto	pag.3
ART. 2 – Istituzione Commissione	pag.3
ART. 3 – Composizione Commissione	pag.3
ART. 4 – Nomina dei componenti	pag.3
ART. 5 – Compiti della Commissione Provinciale	pag.3
ART. 6 – Durata e funzionamento della Commissione	pag.4
ART. 7 – Rimborso spese funzionamento Commissione	pag.4
ART. 8 – Compensi	pag.4
ART. 9 – Domanda di iscrizione all'Albo Autotrasportatori	pag.4
ART. 10 – Iscrizione all'Albo Autotrasportatori	pag.4
ART. 11 – Tenuta dell'Albo Provinciale	pag.4
ART. 12 – Applicazione regole per il procedimento amministrativo	pag.5
ART. 13 – Entrata in vigore	pag.5



Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento, in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, art.105, comma 3, lett. h), disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale per l'Albo Provinciale, quale articolazione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci per conto terzi, nonché il relativo procedimento amministrativo.

Art.2

Istituzione Commissione

E' istituita una speciale Commissione Provinciale consultiva per l'Albo Provinciale, quale articolazione dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci per conto terzi.

L'albo è pubblico.

Art.3

Composizione Commissione

La Commissione di cui all'art.2 è composta:

- a. dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti o altro Dirigente all'uopo incaricato, con funzioni di Presidente;
- b. da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- c. da un rappresentante della Prefettura territorialmente competente, designato dal Prefetto;
- d. da un rappresentante della Regione Puglia, designato dal Presidente della Regione Puglia;
- e. da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per le Entrate, designato dal Dirigente responsabile dell'Agenzia Regionale per le Entrate;
- f. da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, designato dal Presidente della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- g. da sei rappresentanti delle Associazioni Locali aderenti alle Associazioni Nazionali dell'autotrasporto, nonché alle Associazioni Nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla Locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, designati dai responsabili delle suddette Associazioni;

Per ogni componente di cui al comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), viene designato anche un membro supplente il quale partecipa alle sedute di Commissione in assenza del membro effettivo.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un impiegato del Servizio Trasporti nominato dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti.

Art. 4

Nomina dei Componenti

I componenti effettivi e supplenti della Commissione sono nominati dal Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti.

Art.5

Compiti della Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale esprime parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti:

- iscrizione delle imprese all'Albo per l'esercizio dell'attività con veicoli di portata utile superiore a 3500kg;
- cancellazione di imprese iscritte a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione;
- irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie.



Alla domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri per il rimborso spese funzionamento della commissione.

Art.6

Durata e funzionamento della Commissione

La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dalla nomina. Scaduto il periodo di cui sopra i poteri della Commissione sono prorogati fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e comunque per non oltre 45 giorni.

I componenti della suddetta Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento dell'incarico triennale.

Le deliberazioni della Commissione sono valide se adottate a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.7

Rimborso spese funzionamento Commissione

La Giunta provinciale, con apposita deliberazione, stabilisce i rimborsi spese dovuti per l'iscrizione all'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di merci per conto terzi.

Art.8

Compensi

Ai componenti esterni della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Commissione.

L'importo del gettone di presenza è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 9

Domanda di iscrizione all'Albo autotrasportatori

La domanda, in bollo, per l'iscrizione all'albo degli Autotrasportatori di merci per conto terzi diretta al Presidente della Provincia, dovrà essere compilata secondo uno schema predisposto dal Settore competente e sottoscritta dal richiedente.

La domanda dovrà essere corredata con la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art.10

Iscrizione all'Albo autotrasportatori

Il Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti, in caso di parere discordante della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, prima dell'adozione con esito negativo dell'atto amministrativo, comunicherà all'interessato il relativo preavviso di diniego, motivando la decisione discordante.

Art.11

Tenuta dell'Albo provinciale

Il Dirigente provinciale del Settore competente in materia di trasporti cura la tenuta dell'Albo Provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi e provvede alla pubblicazione cartacea e/o telematica dell'Albo stesso quale articolazione dell'Albo nazionale.

Art.12

Applicazione regole per il procedimento amministrativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo.



Art.13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 1 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

